

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 4118-A} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(LUNARDI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

E CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151,
recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

Presentato il 30 giugno 2003

(Relatore: **PEZZELLA**)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 15 luglio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4118, rilevato che il provvedimento, che si compone di 18 articoli, reca un ampio e complesso numero di misure attinenti alla circolazione stradale, alla sua sicurezza e alla relativa disciplina sanzionatoria e che lo stesso risulta corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) che della scheda sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000;

rilevato, inoltre, che è ancora aperto il termine per l'adozione di norme integrative e correttive del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dall'articolo 2 della legge 22 marzo 2001, n. 85, e che, il 18 febbraio 2003, la IX Commissione (Trasporti) ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato dei progetti di legge volti a modificare la predetta legge n. 85 del 2001, rinnovando la delega in essa contenuta (A.C. 2851 e abb.);

constatato che nel provvedimento la tecnica della novellazione non è stata utilizzata conformemente a quanto previsto nella raccomandazione contenuta nella circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001;

constatato, altresì, che con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, comma 2, che prevede che la possibilità di pagare come cauzione una somma pari a quella richiesta per il pagamento in misura ridotta sia estesa ad ogni Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, che un'analoga previsione è contemplata dall'articolo 10 del disegno di legge comunitaria per il 2003 (A. S. 2254) già approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura e attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato e che — pertanto — sarà necessario procedere all'opportuno coordinamento;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 7, comma 1, che incide sull'entrata in vigore dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 9/2002, senza intervenire direttamente su quest'ultimo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al predetto articolo 3;

sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

all'articolo 3, rubricato « Modifiche alle norme di comportamento », che consta di 19 commi, i quali disciplinano in larga parte profili sanzionatori, riguardando comunque una molteplicità di oggetti, dovrebbe verificarsi la congruità della rubrica rispetto al contenuto dell'articolo, nonché valutarsi la possibilità di distribuirne il contenuto in distinti articoli dal contenuto omogeneo;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), non appare chiaro il riferimento all'articolo 119, comma 10, lettera *c*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal momento che il citato comma 10 non è articolato in lettere ed andrebbe pertanto richiamato nella sua interezza;

all'articolo 3, comma 9, che prevede che nei casi in cui sia necessario posizionare il segnale mobile di pericolo, debbano essere utilizzati dal soggetto che provvede a pre-segnalare dispositivi retro-riflettenti e luminosi, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire meglio di quali dispositivi si tratti;

all'articolo 7, comma 3, lettera *c*), laddove si prevede che per i titolari di certificato di abilitazione professionale « nonché » di patente C, C+E, D, D+E la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consenta il recupero di 9 punti (in luogo di 6), dovrebbe chiarirsi se il certificato di abilitazione professionale sia da considerare un requisito necessario ovvero alternativo a quello dato dalle patenti indicate;

nella tabella allegata all'articolo 7, relativa al funzionamento della patente a punti, nella quale sono previste le decurtazioni in relazione alle violazioni commesse per il mancato rispetto del codice, la decurtazione riferita all'articolo 141, comma 3, dovrebbe valutarsi la necessità di fare più correttamente riferimento ai commi 2 e 3;

sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

dovrebbe valutarsi l'effettiva coerenza di talune disposizioni contenute nel decreto-legge con quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che stabilisce che i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione, in particolare:

1. i commi 2, 5 e 6 dell'articolo 2 apportano modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 che, in base al comma 6 dell'articolo 7, avranno effetto a decorrere dal 1° settembre 2003;

2. i commi 10 e 17 dell'articolo 3 apportano modificazioni al citato decreto legislativo n. 285/1992 che, in base ai commi 7 e 8 dell'articolo 7, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004;

3. l'articolo 7, comma 5, proroga il termine del 1° gennaio 2004 al 1° luglio 2004.

Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:

ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativo sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, valuti il legislatore la coerenza degli strumenti normativi utilizzati, con specifico riguardo al ricorso alla decretazione d'urgenza, in materie per le quali sono ancora aperti i termini per l'esercizio della delega legislativa (nel caso di specie integrativa e correttiva). Un'analoga considerazione deve essere svolta anche nel caso in cui — come per la ulteriore revisione del codice della strada — il Parlamento abbia già avviato l'esame di progetti di legge.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 4118, Governo, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, nel testo risultante dagli emendamenti approvati nella seduta del 9 luglio 2003,

ritenuto che le disposizioni recate dal provvedimento in esame incidono in parte sulla materia « ordine pubblico e sicurezza », intesa come comprensiva degli aspetti afferenti alla incolumità dei cittadini, ed in parte alla materia « giustizia amministrativa » che l'articolo 117, secondo comma, lettere *h)* ed *l)*, demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

osservato che l'articolo 01 relativo all'attività abusiva di parcheggiatore o guardiamacchine suscita alcuni dubbi interpretativi anche in relazione alla normativa vigente;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

la Commissione di merito valuti l'opportunità di modificare la formulazione dell'articolo 01 prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitino abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinino altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, siano puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620 e che tale sanzione sia raddoppiata qualora nell'attività vengano impiegati minori.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 4118 « Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada »;

premesso che:

le modifiche introdotte dagli articoli 5 e 6 del decreto-legge agli articoli 186 e 187 del D.Lgs. 285 del 1992 sono orientate non nella direzione di un inasprimento delle sanzioni applicabili a coloro che guidano in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti, bensì nella direzione di un'intensificazione degli accertamenti e delle verifiche mediche sulle condizioni di guida dei conducenti, al fine di garantire controlli puntuali sul rispetto delle disposizioni di legge a tutela dell'incolumità della collettività;

nel caso in cui gli accertamenti preventivi sulle strade diano esito positivo, è necessario garantire l'effettuazione di accertamenti

successivi negli uffici o comandi di polizia, per verificare l'attendibilità dei primi risultati relativi alla misurazione del tasso alcoolemico;

la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui all'articolo 186, comma 8, è una misura preventiva necessaria a garantire la sicurezza della circolazione;

è necessario evidenziare la gravità della guida sotto l'effetto di stupefacenti, contrastando in ogni modo il fenomeno anche attraverso un forte irrigidimento dei punteggi da sottrarre ai sensi dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 5, che sostituisce l'articolo 186 del decreto legislativo n. 285 del 1992, al comma 4 del citato articolo 186, sarebbe opportuno specificare che, quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 abbiano dato esito positivo, è necessario procedere tassativamente all'effettuazione degli ulteriori accertamenti presso gli uffici o comandi di polizia;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 186, comma 2, l'opportunità di elevare a due mesi il periodo minimo di sospensione della patente in caso di guida in stato di ebbrezza;

c) valuti altresì la Commissione di merito, all'articolo 186, comma 8, secondo periodo, l'opportunità di sostituire le parole « può disporre » con la seguente « dispone »;

d) valuti la Commissione di merito la possibilità di inserire nel testo del decreto-legge in esame una previsione volta alla realizzazione di un collegamento informatico tra tutti i centri di pronto soccorso, attraverso l'esistente rete del SIS (Sistema Informativo Sanitario), per monitorare la tipologia e le cause degli incidenti stradali;

e) si provveda a modificare la tabella dei punteggi previsti dall'articolo 126-bis del D.Lgs. n. 285 del 1992, prevedendo per la guida sotto l'effetto di stupefacenti la sottrazione di 20 punti, anziché di 10.

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE (AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 4118 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche e integrazioni al codice della strada,

rilevata l'esigenza di adeguare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 1999, n. 268, di disciplina delle «strade del vino», prevedendo le caratteristiche della relativa segnaletica verticale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di integrare l'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di prevedere che la legge 8 agosto 1991, n. 264, che disciplina l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, non si applica all'attività di consulenza relativa alla circolazione stradale delle macchine agricole.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, recante modifiche e integrazioni al codice della strada;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione l'opportunità di sopprimere il comma 2, lettera *b*) dell'articolo 4 del decreto-legge n. 151 del 2003, dal momento che analoga disposizione è contenuta nell'articolo 10 del disegno di legge AS 2254, «Legge comunitaria per l'anno 2003», attualmente all'esame del Senato.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, è premesso il seguente:

« ART. 01. (*Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati*). — 1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10".

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine ovvero chiedere o ricevere il pagamento di una somma dai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque esercita tale attività, si avvale o determina altri ad esercitarla, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività vengono impiegati minori la sanzione è raddoppiata. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, e la devoluzione delle medesime allo Stato. I minori sorpresi o dediti ad esercitare tale abusiva attività sono affidati ai genitori o ad altri soggetti secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; ai maggiorenni è impartito, a cura degli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 12, l'ordine di allontanarsi dall'area o dalla strada interessate. L'inottemperanza al suddetto ordine comporta per il trasgressore la denuncia per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale." ».

All'articolo 1:

nella rubrica, dopo le parole: « delle strade » sono inserite le seguenti: « , le norme sui veicoli »;

al comma 1, lettera a), le parole: « e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali » sono soppresse;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

« 2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI”. »;

al comma 3, capoverso 2-bis, dopo le parole: « o per trasporti specifici, » sono inserite le seguenti: « immatricolati in Italia e ».

All'articolo 2:

al comma 1 sono premessi i seguenti:

« 01. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: “carta provvisoria di circolazione”, è inserita la seguente: “, duplicato”;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato, delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

02. 1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « a soggetti terzi » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

al comma 1, lettera a), la parola: « motocarrozzetta » è sostituita dalla seguente: « motocarrozette »;

al comma 1, lettera b), capoverso 8-bis, le parole: « lettera c) » sono soppresse;

al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: « o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

« 7-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: “e delle lettere d), g) e h) del comma 2” ».

All'articolo 3:

al comma 4, lettera d), le parole: « alla sanzione amministrativa », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa è »;

al comma 4, lettera e), le parole: « è sostituito dal seguente » sono sostituite dalle seguenti: « è sostituito dai seguenti »;

al comma 6, lettera a), capoverso 1, dopo le parole: « veicoli a motore » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, »;

al comma 6, lettera b), le parole: « sono soppressi » sono sostituite dalle seguenti: « sono abrogati »;

dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti:

« 8-bis. Il comma 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del comma 2, lettera g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10”;

8-ter. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali” »;

il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“4-bis. Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi” »;

dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

“9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di

cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI”;

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

“9-bis. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.

9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-bis, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20”.

al comma 14, la lettera c) è soppressa;

al comma 14, lettera d), il capoverso 7-bis, è sostituito dal seguente:

« 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

al comma 14, la lettera e) è soppressa;

al comma 15, la lettera b) è soppressa;

al comma 15, lettera d), il capoverso 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

al comma 15, la lettera e) è soppressa;

al comma 16, lettera d), le parole: « ovvero con limitatori di velocità o di cronotachigrafo manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero con limitatori di velocità o cronotachigrafo manomesso »;

al comma 16, lettera f), le parole: « mancante o manomesso » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « mancante, manomesso o non funzionante »;

al comma 16, lettera g), le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alla violazione di cui al comma 2 »;

il comma 17 è sostituito dal seguente:

« 17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo”;

b) Il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento”;

c) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte

dell'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti" »;

al comma 19 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del presente articolo. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria" »;

al comma 19, lettera b), il capoverso 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.; »

All'articolo 4:

al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole: « presso una persona fisica residente in Italia » sono soppresse;

al comma 1, lettera a), secondo periodo, la parola: « precedente » è soppressa;

al comma 1, lettera b), le parole: « è inserito il seguente » sono sostituite dalle seguenti: « sono inseriti i seguenti »;

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, lettera f), le parole: « come modificato dall'articolo 7, comma 9 » sono sostituite dalle seguenti: « e successive modificazioni »;

al comma 1, lettera b), le parole da: « In altri casi » fino a: « apparecchiature debitamente omologate » sono soppresse;

al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

al comma 2, lettera a), le parole: « il secondo periodo è abrogato » sono sostituite dalle seguenti: « il secondo periodo è soppresso ».

al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea” ».

Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

« ART. 6-bis. (Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione”.

2. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

“2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi previsti dal comma 1-bis. Gli atti corredati della prova della

avvenuta contestazione o notificazione devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso”.

ART. 6-ter. (Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285). 1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “emette, entro sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

“1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento della audizione o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il Prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità”.

3. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201” sono sostituite dalle seguenti: “L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201”.

4. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

“ART. 204-bis. (Ricorso al giudice di pace) 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso si propone secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo, e si estende anche alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di Pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile laddove sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice di pace che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale sancito dalla legge per la violazione accertata.

8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205".

ART. 6-quater. (Modifica all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei provvedimenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 208".

ART. 6-quinquies. (Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) 1. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "certificato d'idoneità tecnica" sono sostituite dalle seguenti: "certificato di circolazione"; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso dal ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione".

2. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: "il veicolo è

restituito all'avente titolo" sono sostituite dalle seguenti: "il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto".

3. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato" ».

All'articolo 7:

al comma 3, alinea, dopo le parole: « All'articolo 7, comma 1, » sono inserite le seguenti: « capoverso ART. 126-bis, »;

al comma 3, lettera c), le parole: « nonché di patente » sono sostituite dalle seguenti: « e unitamente di patente B, »;

al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

« c-bis) al comma 5, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni" »;

al comma 6, le parole: « ed integrazioni » sono soppresse;

al comma 9, le parole: « 12 giugno 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giugno 2002 » e le parole: « del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « dello stesso decreto legislativo »;

al comma 10, le parole: « decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto ».

Alla tabella allegata l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:

« Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio ».

DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2003, N. 151

Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Modifiche ed integrazioni al codice della strada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante disposizioni integrative e correttive del Nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85;

Visto il decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare le norme del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, in vista della sua entrata in vigore, con l'obiettivo di pervenire ad un più elevato livello di sicurezza già nei prossimi esodi estivi caratterizzati da un massiccio incremento della circolazione nelle strade;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

(segue: testo del decreto-legge)

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade e le norme di equipaggiamento dei veicoli).

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *d)* è inserita la seguente: « *d-bis)* ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza **e relativamente alle strade di competenza, fatti salvi gli accordi tra gli enti locali;** »;

b) dopo la lettera *f)* è aggiunta la seguente: « *f-bis)* al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 01.

(Disposizioni per la disciplina del traffico nei centri abitati).

1. Al comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

2. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

« 15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, è vietato esercitare, in qualsiasi forma, l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, ovvero chiedere o ricevere il pagamento di una somma dai conducenti dei veicoli che effettuano la sosta, posti sulla strada o comunque su aree private aperte ad uso pubblico, ancorché con il convenuto accordo di custodia del veicolo. Chiunque esercita tale attività, si avvale o determina altri ad esercitarla, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 652 ad euro 2.620. Se nell'attività vengono impiegati minori la sanzione è raddoppiata. Alla violazione consegue la sanzione accessoria della confisca delle somme introitate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI, e la devoluzione delle medesime allo Stato. I minori sorpresi o dediti ad esercitare tale abusiva attività sono affidati ai genitori o ad altri soggetti secondo le vigenti disposizioni sulla tutela dei minori; ai maggiorenni è impartito, a cura degli organi di polizia di cui al comma 1 dell'articolo 12, l'ordine di allontanarsi dall'area o dalla strada interessate. L'inottemperanza al suddetto ordine comporta per il trasgressore la denuncia per il reato di cui all'articolo 650 del codice penale ».

ARTICOLO 1.

(Modifiche alle disposizioni inerenti l'espletamento dei servizi di polizia stradale, le norme per la costruzione delle strade, le norme sui veicoli e le norme di equipaggiamento dei veicoli).

1. *Identico:*

a) dopo la lettera d) è inserita la seguente: « d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;»;

b) *identica.*

(segue: testo del decreto-legge)

2. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: « solo per le strade esistenti » sono sostituite dalle seguenti: « solo per specifiche situazioni »;

b) le parole: « l'adeguamento » sono sostituite dalle seguenti: « il rispetto ».

3. All'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).

1. All'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: « motocarozzetta » è sostituita dalle seguenti: « tricicli, quadricicli »; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. *Identico.*

2-bis. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI ».

3. *Identico:*

« 2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, **immatricolati in Italia** e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti ».

ARTICOLO 2.

(Modifiche alle norme inerenti la guida dei veicoli).

01. All'articolo 95 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, dopo le parole: « carta provvisoria di circolazione », è inserita la seguente: « , duplicato »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto dirigenziale, stabilisce il procedimento per il rilascio, attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle carte di circolazione, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento del soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

02. 1. Al comma 2 dell'articolo 97 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « a soggetti terzi » sono sostituite dalle seguenti: « ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 ».

1. *Identico:*

a) al comma 8 nel primo periodo la parola: « **motocarrozze** » è sostituita dalle seguenti: « tricicli, quadricicli »; il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

(segue: testo del decreto-legge)

b) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10, **lettera c)** ».

2. Il comma 6 dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui sia accertato il difetto con carattere temporaneo o permanente dei requisiti fisici e psichici prescritti, sono atti definitivi ».

3. All'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le patenti di guida delle categorie A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C e D, comprese quelle speciali, sono valide per la guida dei veicoli per i quali è richiesto il certificato di idoneità alla guida di cui all'articolo 116 »;

b) al comma 3 le parole: « Chiunque, munito di patente di categoria B, C o D guida un autoveicolo » sono sostituite dalle seguenti: « Chiunque, munito di patente di categoria A, A limitata alla guida di motocicli di cilindrata non superiore a 125 cc e di potenza massima non superiore a 11 Kw, B, C o D, guida un veicolo ».

4. All'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 nel primo periodo, le parole: « di cui all'articolo 116, comma 8, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 116, commi 8 e 8-*bis*, »;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Per i cittadini italiani residenti o dimoranti in un Paese non comunitario per un periodo di almeno sei mesi, la validità della patente è altresì confermata, tranne per i casi previsti nell'articolo 119, commi 2-*bis* e 4, dalle Autorità diplomatico-consolari italiane presenti nei Paesi medesimi, che rilasciano una specifica attestazione, previo accertamento dei requisiti psichici e fisici da parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati italiani, temporaneamente

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b) identico:

« 8-*bis*. Il certificato di cui al comma 8 può essere rilasciato a mutilati o a minorati fisici che siano in possesso di patente di categoria B, C e D speciale e siano stati riconosciuti idonei alla conduzione di taxi e di autovetture adibite a noleggio, con specifica certificazione rilasciata dalla commissione medica locale in base alle indicazioni fornite dal comitato tecnico, a norma dell'articolo 119, comma 10 ».

2. Identico.

3. Identico.

4. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

sostitutiva del tagliando di convalida di cui al comma 5 per il periodo di permanenza all'estero; riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il cittadino dovrà confermare la patente ai sensi del comma 5 »;

c) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: « Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI ».

5. Il comma 4 dell' articolo 129 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma 2 è atto definitivo ».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« 2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all'interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all'interessato ».

7. All'articolo 134 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia »;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione accessoria non si applica qualora al veicolo, successivamente all'accertamento, venga rilasciata la carta di circolazione, ai sensi dell'articolo 93 ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico:*

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (A.I.R.E.) e gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato dell'Unione europea o acquistati in Italia ed appartenenti a cittadini comunitari che abbiano, comunque, un rapporto stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a richiesta, secondo le norme previste dall'articolo 93, a condizione che al momento dell'immatricolazione l'intestatario dichiari un domicilio legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 »;

b) *identica.*

7-bis. Al comma 5 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: « del comma 1 » sono aggiunte le seguenti: « e delle lettere *d*), *g*) e *h*) del comma 2 ».

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Modifiche alle norme di comportamento).

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 12 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 ».

2. Al comma 10 dell'articolo 145 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro da euro 137,55 a euro 550,20 ».

3. All'articolo 146 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

4. All'articolo 148 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 15 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3.

(Modifiche alle norme di comportamento).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) *identica;*

(segue: testo del decreto-legge)

b) al comma 15, in fine, è aggiunto il seguente periodo: « Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 16, nel primo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 »;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi ».

5. All'articolo 151 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente:

« h) luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale; »;

b) al comma 1 la lettera p) è sostituita dalla seguente:

« p) pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; »;

c) dopo la lettera p) sono aggiunte le seguenti:

« p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;

p-ter) luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) al comma 16, nel secondo periodo, le parole: « **la** sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 » sono sostituite dalle seguenti: « **la** sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 270,90 a euro 1083,60 »;

e) al comma 16 il terzo periodo è sostituito **dai seguenti**: « Dalle violazioni di cui al presente comma consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando si tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione della patente è da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente in possesso della patente di guida da meno di tre anni, la sospensione della stessa è da tre a sei mesi ».

5. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;

p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;

p-sexies) segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;

p-septies) segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica ».

6. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna »;

b) i commi 1-bis, 1-ter e 2 sono soppressi.

7. All'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia dei veicoli a motore e dei veicoli trainati, si devono

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

6. *Identico:*

a) *identico:*

« 1. Fuori dai centri abitati, durante la marcia dei veicoli a motore, **ad eccezione dei veicoli iscritti nei registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI**, è obbligatorio l'uso delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e, se prescritte, delle luci della targa e delle luci d'ingombro. Durante la marcia, per i ciclomotori ed i motocicli è obbligatorio l'uso dei predetti dispositivi anche nei centri abitati. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma 1, in luogo di questi dispositivi, se il veicolo ne è dotato, possono essere utilizzate le luci di marcia diurna »;

b) i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 2 sono **abrogati**.

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

tenere accese le luci di posizione, le luci della targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci, sui veicoli a motore, si devono tenere accesi anche i proiettori anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal comma 3 i proiettori di profondità possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante le brevi interruzioni della marcia connesse con le esigenze della circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti »;

b) al comma 2 nel terzo periodo le parole: « nei casi indicati dall'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi indicati dal comma 1 »;

c) al comma 4 nel secondo periodo le parole: « in deroga al comma 1, punto *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « in deroga al comma 1, »;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi e dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio anche durante la fermata o la sosta, a meno che il veicolo sia reso pienamente visibile dall'illuminazione pubblica o venga collocato fuori dalla carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle corsie di emergenza »;

e) al comma 6 le parole: « nelle ore e nei casi indicati nell'articolo 152, comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « nelle ore e nei casi indicati nel comma 1, ».

8. Al comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento ».

9. Dopo il comma 4 dell'articolo 162 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

8. *Identico.*

8-bis. Il comma 6 dell'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55. La violazione del comma 2, lettera g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

8-ter. All'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « **5-bis.** Nelle aree portuali e marittime come definite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, è autorizzato il sequestro conservativo degli automezzi in sosta vietata che ostacolano la regolare circolazione viaria e ferroviaria o l'operatività delle strutture portuali ».

9. *Identico:*

(segue: testo del decreto-legge)

« 4-*bis* Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti o luminosi per rendere visibile il soggetto che opera ».

10. All'articolo 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

« 4-*bis* Nei casi indicati dal comma 1 durante le operazioni di presegnalazione con il segnale mobile di pericolo devono essere utilizzati dispositivi retroriflettenti **di protezione individuale per rendere visibile il soggetto che opera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le caratteristiche tecniche e le modalità di approvazione di tali dispositivi** ».

9-*bis*. All'articolo 168 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« **9. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneità tecnica dei veicoli o delle cisterne che trasportano merci pericolose, ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei pannelli di segnalazione e alle etichette di pericolo collocate sui veicoli, sulle cisterne, sui contenitori e sui colli che contengono merci pericolose, ovvero che le hanno contenute se non ancora bonificati, alla sosta dei veicoli, alle operazioni di carico, scarico e trasporto in comune delle merci pericolose, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della carta di circolazione da due a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI** »;

b) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

« **9-*bis*. Chiunque viola le prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative ai dispositivi di equipaggiamento e protezione dei conducenti o dell'equipaggio, alla compilazione e tenuta dei documenti di trasporto o delle istruzioni di sicurezza, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55.**

9-*ter*. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8, 9 e 9-*bis*, viola le altre prescrizioni fissate o recepite con i decreti ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ».

10. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

b) al comma 3 la parola: « motocicli » è sostituita dalle seguenti: « veicoli di cui comma 1 »;

c) nel comma 6 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

11. All'articolo 171 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare e di tenere regolarmente allacciato un casco protettivo conforme ai tipi omologati, secondo la normativa stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »;

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e i passeggeri:

a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;

b) di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l'utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento »;

c) al comma 2 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per trenta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI ».

12. All'articolo 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

b) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI »;

c) al comma 9 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 19,95 a euro 81,90 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 ».

13. Al comma 3 dell'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 ».

14. All'articolo 174 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) al comma 5 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato dalle disposizioni richiamate dal comma 1, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 4 e 5 sono ridotte alla metà »;

d) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

« 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 5-bis e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

13. *Identico.*

14. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

soppressa;

d) *identico:*

« 7-bis. Nei casi previsti dai commi 4, 5 e 6 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove

(segue: testo del decreto-legge)

patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del ritiro e dell' intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

15. All'articolo 178 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. Se il superamento dei periodi di guida o l'inosservanza dei periodi di pausa prescritti è contenuto al tempo strettamente necessario per raggiungere il più vicino luogo di sosta, che, comunque, non può essere superiore a quarantacinque minuti dallo scadere del termine fissato, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono ridotte alla metà »;

c) al comma 4 le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 33,60 a euro 137,55 » sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 »;

d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

« 4-bis. Nei casi previsti dai commi 3 e 3-bis l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e provvede al ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida, disponendo che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario; del

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

dovrà permanere per il periodo necessario. Della intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

soppressa.

15. *Identico:*

a) identica;

soppressa;

c) identica;

d) identico:

« 4-bis. Nei casi previsti dal comma 3 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di pausa o di riposo e dispone che, con tutte le cautele, il veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sosta ove dovrà permanere per il periodo necessario. Dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate e nello

(segue: testo del decreto-legge)

ritiro e dell' intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione delle violazioni accertate. Trascorso il periodo indicato la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo, previa espressa annotazione sul verbale di contestazione della violazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è soggetto alle sanzioni previste dall'articolo 216 »;

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Salvo che si tratti della stessa persona fisica, le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano al conducente, al proprietario del veicolo, all'impresa da cui il conducente dipende, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo nell'esercizio di una attività commerciale ».

16. All'articolo 179 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Cronotachigrafo e limitatore di velocità »;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità »;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o di cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15 »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

stesso viene altresì indicata l'ora alla quale il conducente può riprendere la circolazione. Chiunque circola durante il periodo in cui è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85, nonché con il ritiro immediato della carta di circolazione e della patente di guida. Trascorso il necessario periodo di riposo, la restituzione dei documenti ritirati deve essere richiesta al comando da cui dipende l'organo accertatore o ad altro ufficio indicato dall'organo stesso, che vi provvede dopo la constatazione che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni richieste dal presente articolo »;

soppressa.

16. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identico:*

« 3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2754,15 »;

(segue: testo del decreto-legge)

e) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

« 6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido »;

f) al comma 7 le parole: « la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante o manomesso » sono sostituite dalle seguenti: « la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante o manomesso »;

g) al comma 9 le parole: « Alle violazioni di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis »;

h) al comma 9 è aggiunto , in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI ».

17. Il comma 6 dell'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento ».

18. Al comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10 »

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

e) *identica*;

f) al comma 7 le parole: « la circolazione di veicolo con cronotachigrafo mancante, manomesso **o non funzionante** » sono sostituite dalle seguenti: « la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso **o non funzionante** »;

g) al comma 9 le parole: « **Alla violazione** di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-*bis* ».

h) *identica*.

17. All'articolo 180 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo »;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il conducente di ciclomotore deve avere con sé il certificato di circolazione del veicolo, il certificato di idoneità alla guida ove previsto ed un documento di riconoscimento »;

c) al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Alla violazione di cui al presente comma consegue l'applicazione, da parte dell'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti ».

18. *Identico*.

(segue: testo del decreto-legge)

sono sostituite dalle seguenti: « alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20 ».

19. All'articolo 193 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto e **la corresponsione del premio di assicurazione non è dovuta** quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Si applica l'articolo 13, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni).

1. All'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale **presso una**

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

19. *Identico:*

a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, **esprima la volontà e provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2 del presente articolo. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria** »;

b) *identico:*

4. « Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso **prelevato**, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, **individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore**. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi, **e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro**, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213 ».

ARTICOLO 4.

(Modifiche alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e relative sanzioni).

1. *Identico:*

a) al comma 1 gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: « Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi

(segue: testo del decreto-legge)

persona fisica residente in Italia ai sensi dell'articolo 134, comma 1-*bis*, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data **precedente** in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1:

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità;

b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa;

c) sorpasso vietato;

d) accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo;

e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari;

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, come modificato dall'articolo 7, comma 9;

g) rilevazione degli accessi di veicoli nelle zone a traffico limitato e circolazione sulle corsie riservate attraverso i dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-*bis*, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

In altri casi in cui non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere b), f) e g) non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avviene mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

dell'articolo 134, comma 1-*bis*, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni dalla data in cui risultino dai pubblici registri o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento »;

b) dopo il comma 1 **sono inseriti i seguenti:**

« 1-*bis*. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e **successive modificazioni;**

g) *identica.*

Soppresso.

(segue: testo del decreto-legge)

c) al comma 3 dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Nelle medesime forme si effettua la notificazione dei provvedimenti di revisione, sospensione e revoca della patente di guida e di sospensione della carta di circolazione ».

2. All'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 il secondo periodo è abrogato; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio » sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: « l'una e l'altro sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « la cauzione è versata »;

b) al comma 2-*bis* dopo le parole: « Stato membro dell'Unione europea » sono inserite le seguenti « o aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai commi 2 e 2-*bis* viene disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni ».

3. All'articolo 219 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri »;

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-*bis* nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Nei casi previsti alle lettere *b)*, *f)* e *g)* del comma 1-*bis* non è necessaria la presenza degli organi di Polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate »;

c) identica.

2. *Identico:*

a) al comma 2 il secondo periodo è **soppresso**; nel terzo periodo le parole: « o del rilascio del documento fideiussorio » sono soppresse; nell'ultimo periodo le parole: « l'una e l'altro sono versati » sono sostituite dalle seguenti: « la cauzione è versata »;

b) identica;

c) identica.

c-*bis*) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« **4-*bis*.** Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli immatricolati in Italia che siano guidati da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno Stato non facente parte dell'Unione europea ».

3. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo »;

c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno un anno dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2 ».

ARTICOLO 5.

(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 186 (*Guida sotto l'influenza dell'alcool*). — 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino ad un mese e con l'ammenda da euro duecentocinquantaotto a euro milletrentadue. All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ovvero da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Quando la violazione è commessa dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna è disposta la revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della patente, si applicano le disposizioni dell'articolo 223. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea, può essere fatto trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o gestore di essa con le normali garanzie per la custodia.

3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 5.

(Sostituzione dell'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

5. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti di cui al presente comma sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

6. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.

7. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.

8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica.

9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 o 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 ».

ARTICOLO 6.

(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. L'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 187 (*Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti*). — 1. È vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

ARTICOLO 6.

*(Sostituzione dell'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285).*

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.

4. Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell'articolo 186.

5. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell'ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.

6. Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all'esito dell'esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento.

7. Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punito con le sanzioni dell'articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell'articolo 186.

8. In caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui all'articolo 186, comma 2 ».

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione ».

2. Il comma 2 dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Il responsabile dell'ufficio o del comando cui appartiene l'organo accertatore, è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni dal deposito o dal ricevimento del ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento degli atti da parte del prefetto nei casi previsti dal comma 1-bis. Gli atti corredati della prova della avvenuta contestazione o notificazione devono essere corredati delle deduzioni tecniche dell'organo accertatore utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso ».

ART. 6-ter.

(Modifiche all'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « emette, entro sessanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « adotta, entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203 ».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e al comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività della adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto.

1-ter. Quando il ricorrente abbia fatto richiesta di audizione personale, il termine di cui al comma 1 s'interrompe con la notifica dell'invito al ricorrente per la presentazione all'audizione. Detto termine resta sospeso fino alla data di espletamento della audizione

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

o, in caso di mancata presentazione del ricorrente, comunque fino alla data fissata per l'audizione stessa. Se il ricorrente non si presenta alla data fissata per l'audizione, senza allegare giustificazione della sua assenza, il prefetto decide sul ricorso, senza ulteriori formalità ».

3. Al comma 2 dell'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modificazioni, le parole: « L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata nelle forme previste dall'articolo 201 » sono sostituite dalle seguenti: « L'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, nel termine di 150 giorni dalla sua adozione, nelle forme previste dall'articolo 201 ».

4. Dopo l'articolo 204 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

« ART. 204-bis. — (Ricorso al giudice di pace). — 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione.

2. Il ricorso si propone secondo le modalità stabilite dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e secondo il procedimento fissato dall'articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatte salve le deroghe previste dal presente articolo e si estende alle sanzioni accessorie.

3. All'atto del deposito del ricorso il ricorrente, deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena d'inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall'organo accertatore. Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, viene restituita al ricorrente.

4. Il ricorso è, del pari, inammissibile laddove sia stato previamente presentato il ricorso di cui all'articolo 203.

5. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace, nella determinazione dell'importo della sanzione, assegna, con sentenza immediatamente eseguibile, all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la somma determinata, autorizzandone il prelievo dalla cauzione prestata dal ricorrente in caso di sua capienza; l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore provvede a destinare detta somma secondo quanto prescritto dall'articolo 208. La eventuale somma residua viene restituita al ricorrente.

6. La sentenza con cui viene rigettato il ricorso costituisce titolo esecutivo per la riscossione coatta delle somme inflitte dal giudice che superino l'importo della cauzione prestata all'atto del deposito del ricorso.

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

7. Fermo restando il principio del libero convincimento, nella determinazione della sanzione, il giudice di pace non può applicare una sanzione inferiore al minimo edittale sancito dalla legge per la violazione accertata.

8. Nel caso di rigetto del ricorso, il giudice non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7, si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205 ».

ART. 6-quater.

(Modifiche all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Il comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 3. Il prefetto, legittimato passivo nel giudizio di opposizione, può delegare la tutela giudiziaria all'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore laddove questa sia anche destinataria dei proventi, secondo quanto stabilito dall'articolo 208 ».

ART. 6-quinquies.

(Modifiche all'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Al comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole « certificato d'idoneità tecnica » sono sostituite dalle seguenti: « certificato di circolazione »; al medesimo comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di fermo amministrativo di veicolo diverso da ciclomotore la carta di circolazione è ritirata e custodita, per tutto il periodo di durata del fermo, presso l'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione ».

2. Al comma 2 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: « il veicolo è restituito all'avente titolo » sono sostituite dalle seguenti: « il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto ».

3. Il comma 8 dell'articolo 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « 8. Chiunque circola con un veicolo sottoposto al fermo amministrativo, salva l'applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode, è soggetto alla sanzione ammini-

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, entrano in vigore il 1° luglio 2004.

2. All'articolo 6, comma 1, lettera *c*), del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9, le parole: « e delle autoscuole di cui all'articolo 123 » sono sostituite dalle seguenti: « , delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. ».

3. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: « a seguito della violazione » sono sostituite dalle seguenti: « a seguito della comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione »;

b) al comma 2, nell'ultimo periodo, le parole: « o mediante moduli cartacei predisposti dal Dipartimento per i trasporti terrestri » sono soppresse;

c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i titolari di certificato di abilitazione professionale nonché di patente C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. ».

4. Gli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono abrogati.

5. All'articolo 18 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, al comma 3, le parole: « 1° gennaio 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2004 ».

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-*bis* primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni **ed integrazioni**, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. Le disposizioni dell'articolo 170, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 10, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

strativa del pagamento di una somma da euro 656,25 ad euro 2.628,15. È disposta, inoltre, la custodia del veicolo in un deposito autorizzato ».

ARTICOLO 7.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. All'articolo 7, comma 1, **capoverso ART. 126-bis**, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) al comma 4 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per i titolari di certificato di abilitazione professionale **e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E**, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. »;

c-bis) al comma 5, le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « due anni ».

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni dell'articolo 119, comma 6, dell'articolo 129, comma 4, e dell'articolo 130, comma 2-*bis* primo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificate dall'articolo 2, commi 2, 5 e 6, hanno effetto dal 1° settembre 2003.

7. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

8. Le disposizioni dell'articolo 180, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificate dall'articolo 3, comma 17, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004.

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 del decreto legislativo **30 aprile 1992, n. 285**, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 142, 148 e 176 del decreto legislativo **30 aprile 1992, n. 285**, e successive modificazioni, ».

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

ARTICOLO 8.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 2003.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

PISANU, *Ministro dell'interno.*

CASTELLI, *Ministro della giustizia.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

8. *Identico.*

9. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge **20** giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: « di cui agli articoli 142 e 148 **dello stesso** decreto legislativo, e successive modificazioni, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 142, 148 e 176 **dello stesso** decreto legislativo, e successive modificazioni, ».

10. La tabella allegata al decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, recante i punteggi previsti dall'articolo 126-*bis* del decreto legislativo **30** aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

10-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il registro degli abilitati alla guida di nazionalità straniera, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle norme e delle sanzioni previste dal presente decreto.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

ALLEGATO

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

Norma violata		Punti
Art. 141	Comma 8	2
	Comma 9, 1° periodo	4
	Comma 9, 3° periodo	10
Art. 142	Comma 8	2
	Comma 9	10
Art. 143	Comma 11	4
	Comma 12	10
	Comma 13, con rif. al comma 5	4
Art. 145	Comma 10	5
Art. 146	Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e di fermata	2
	Comma 3	5
Art. 147	Comma 5	5
Art. 148	Comma 15 con riferimento ai commi 2 e 8	2
	Comma 15 con riferimento al comma 3	5
	Comma 16, terzo periodo	10
Art. 149	Comma 4	3
	Comma 5	5
	Comma 6	4
Art. 150	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 5	5
	Comma 5 con riferimento all'articolo 149 comma 6	4
Art. 152	Comma 3	2
Art. 153	Comma 10	3
	Comma 11	1
Art. 154	Comma 7	4
	Comma 8	2

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

ALLEGATO

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ARTICOLO 126-BIS

Identica.

(segue: testo del decreto-legge)

Norma violata		Punti
Art. 161	Comma 2	4
	Comma 4	2
Art. 162	Comma 5	2
Art. 164	Comma 8	3
Art. 165	Comma 3	2
Art. 167	Commi 2, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore a 1t	1
	b) eccedenza non superiore a 2t	2
	c) eccedenza non superiore a 3t	3
	d) eccedenza superiore a 3t	4
	Commi 3, 5 e 6, con rif. a:	
	a) eccedenza non superiore al 10%	1
	b) eccedenza non superiore al 20%	2
	c) eccedenza non superiore al 30%	3
	d) eccedenza superiore al 30%	4
	Comma 7	3
Art. 168	Comma 7	4
	Comma 8	10
	Comma 9	10
Art. 169	Comma 7	3
	Comma 8	4
	Comma 9	2
	Comma 10	1
Art. 170	Comma 6	1
Art. 171	Comma 2	3
Art. 172	Comma 8	5
	Comma 9	3
Art. 173	Comma 3	4
Art. 174	Comma 4	2
	Comma 5	2
	Comma 7	1

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla
Commissione)*

(segue: testo del decreto-legge)

Norma violata		Punti
Art. 175	Comma 13	4
	Comma 14, con rif. al comma 7, lettera <i>a</i>)	2
	Comma 16	2
Art. 176	Comma 19	10
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettera <i>b</i>)	4
	Comma 20, con rif. al comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>)	10
	Comma 21	2
Art. 177	Comma 5	2
Art. 178	Comma 3	2
	Comma 4	1
Art. 179	Comma 2 e 2- <i>bis</i>	10
Art. 186	Commi 2 e 7	10
Art. 187	Commi 7 e 8	10
Art. 189	Comma 5 se non ricorrono le condizioni del secondo periodo	4
	Comma 5 se ricorrono le condizioni del secondo periodo	10
	Comma 6	10
	Comma 9	2
Art. 191	Comma 4	3
Art. 192	Comma 6	3
	Comma 7	4

Per le violazioni commesse entro i primi cinque anni dal rilascio della patente di guida, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,45



14PDL0046460